

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Consiglio Tributario ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché dell'art. 1, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario.

Il Consiglio Tributario svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'Amministrazione Comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;

- b) secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, analizza le liste di contribuenti fornite dall'Agenzia delle Entrate e programma le attività di controllo e verifica finalizzate dell'emersione dell'evasione tributaria e previdenziale;
- c) effettua le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate dei dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di potenziali situazioni di evasione;
- d) analizza le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate, comunicando alla stessa, entro i termini stabiliti in convenzione, ogni elemento utile alla corretta determinazione del reddito complessivo del contribuente;
- e) relaziona all'Amministrazione Comunale circa le attività svolte ed i risultati conseguiti;
- f) propone all'Amministrazione Comunale eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.

Art. 3 – Composizione e durata.

Il Consiglio Tributario è composta da tre componenti.

In sede di prima attivazione, i componenti del Consiglio Tributario rimangono in carica per un anno; dalle nomine successive l'incarico è di durata triennale.

Art. 4 – Nomina dei componenti.

Il Consiglio Tributario è composto dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, dall'istruttore amministrativo contabile addetto ai Tributi e dal Segretario Comunale

Art. 5 – Organizzazione e funzionamento.

Nel corso della prima riunione, il Consiglio Tributario nomina, a maggioranza dei presenti, un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio Tributario si riunisce come minimo due volte all'anno, previa convocazione del Presidente da comunicare agli altri componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima rispetto alla data di convocazione.

Le riunioni vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dal Comune, con facoltà di utilizzare le dotazioni strumentali dell'ente che si rendessero necessarie.

Il Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici comunali qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

Il Consiglio Tributario si considera validamente riunito in presenza della maggioranza dei propri componenti. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Art. 6 – Compensi dei componenti.

La funzione di componente del Consiglio Tributario è a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborsi spese, fatta eccezione per il rimborso delle spese documentate che si siano rese necessarie per l'acquisto di beni di consumo non disponibili presso gli uffici comunali.

Art. 7 – Obblighi dei componenti.

I componenti del Consiglio Tributario hanno l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente ad ogni informazione di cui vengano in possesso in relazione alla funzione svolta.

I componenti hanno obbligo di segnalare al Consiglio Tributario eventuali possibili cause di incompatibilità inerenti specifiche pratiche, derivanti da rapporti di lavoro o di parentela, da legami personali o da qualsiasi altra motivazione che possa influire sull'oggettività delle proprie decisioni; in tale caso il Consiglio Tributario deciderà a maggioranza dei presenti circa l'opportunità di escludere il componente dalla riunione in cui verrà trattata tale pratica.

Art. 8 – Decadenza dall'incarico.

I componenti del Consiglio Tributario decadono dalla nomina nei seguenti casi:

- a) sopraggiunta causa di incompatibilità;
- b) violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 5.

Articolo 9 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.